

L. 7/3/1996 N.108 - LEGGE SULL'USURA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO – 31 MARZO 2017
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO 2017 FINO AL 30 SETTEMBRE 2017

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>(in unità di euro)</i>	TASSI MEDI <i>(su base annua)</i>	TASSI SOGLIA <i>(su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,29	18,1125
	oltre 5.000	9,07	15,3375
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,86	24,8600
	oltre 1.500	15,45	23,3125
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE	fino a 50.000	7,60	13,5000
	da 50.000 a 200.000	5,48	10,8500
	oltre 200.000	3,52	8,4000
FACTORING	fino a 50.000	5,12	10,4000
	oltre 50.000	2,88	7,6000
CREDITI PERSONALI		10,33	16,9125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,58	17,2250
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,45	18,3125
	oltre 15.000	9,33	15,6625
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	7,65	13,5625
	oltre 25.000	6,70	12,3750
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,06	9,0750
- A TASSO VARIABILE		3,48	8,3500
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,98	13,9750
	oltre 25.000	4,24	9,3000
CREDITO FINALIZZATO		10,05	16,5625
CREDITO REVOLVING	fino a 10.000	16,37	24,3700
	oltre 10.000	12,04	19,0500
FINANZIAMENTI RATEALI CON CARTE DI CREDITO		12,75	19,9375
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,79	7,4875
- A TASSO VARIABILE		2,43	7,0375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE N.108/96, COME MODIFICATO DAL D.L. 70/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA FRA IL LIMITE ED IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016 e nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

Mora: la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.